

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1569

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **ROSINI, MANFREDI, FERRARI Wilmo, PINZA, BIASUTTI, IANNUZZI, ASTORI, CARTA Clemente, CASTELLOTTI, DEGENNARO, MAIRA, PAGANO, PATRIA, TORCHIO e VARRIALE**

(V. Stampato Camera n. 2309)

approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati il 13 ottobre 1993

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 ottobre 1993

Disciplina delle cambiali finanziarie

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.

2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono redatte su apposita carta bollata, sono girabili esclusivamente con la clausola «senza garanzia» o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di «cambiale finanziaria» inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, gli altri elementi specificati all'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonchè l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Essa è vietata, in deroga alle disposizioni di cui al medesimo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, alle banche ed alle imprese ed enti esercenti attività assicurativa, ed è effettuata, nei limiti stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), avendo riguardo anche all'attività svolta, da parte di:

a) società ed enti con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o in un mercato estero riconosciuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, a condizione che abbiano conseguito un utile distribuibile negli ultimi tre esercizi sociali antecedenti quello in cui l'emissione è effettuata;

b) imprese diverse da quelle di cui alla lettera a), per la raccolta effettuata tramite intermediari finanziari sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, qualora sia prestata, a garanzia dell'emissione, da parte di una banca diversa da quella tramite la quale le cambiali finanziarie sono emesse, o da parte di un'impresa o ente esercente attività assicurativa, fidejussione bancaria o assicurativa avente durata di almeno due mesi superiore rispetto alla scadenza delle cambiali stesse, per un importo almeno pari all'intera somma dovuta in base alle stesse, comprensiva dei proventi ivi indicati.

4. Nella determinazione dei limiti all'emissione di cambiali finanziarie, di cui al comma 3, il CICR può non tenere conto delle cambiali finanziarie già emesse, assistite da garanzia fidejussoria prestata, verso qualsiasi emittente, da una banca o da un'impresa o ente esercente attività assicurativa con le modalità di cui al comma 3, lettera b). In tale determinazione il CICR tiene conto dei limiti fissati in base a disposizioni di legge relativamente all'emissione di obbligazioni. La deliberazione di emissione delle cambiali finanziarie da parte di società abilitate all'emissione di obbligazioni è assunta a norma dell'articolo 2365 del codice civile.

Art. 2.

1. Nella parte I della tariffa di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4 degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: «non superiore a 12 mesi», sono inserite le seguenti: «, nonchè cambiali finanziarie».

Art. 3.

1. Le società, gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.

Art. 4.

1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.

Art. 5.

1. La Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio delle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge da parte di banche e di imprese ed enti esercenti attività assicurativa.